

LEGGE FINANZIARIA 2005

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge Finanziaria per il 2005) recante le “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 192/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.

La legge Finanziaria 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 572, entra in vigore il 1° gennaio 2005.

NOVITÀ PER GLI STUDI DI SETTORE

La legge Finanziaria per il 2005 contiene diverse disposizioni innovative in materia di studi di settore. In particolare, viene prevista:

- la revisione periodica degli studi;
- un rafforzamento della potestà di accertamento da studi per i contribuenti in contabilità ordinaria;
- la possibilità, da parte dell’amministrazione finanziaria, di esperire un’ulteriore azione di accertamento, a seguito della definizione con adesione, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
- la modifica delle disposizioni relative all’adeguamento spontaneo in dichiarazione dei redditi alle risultanze degli studi di settore.

Revisione degli studi di settore

Il comma 399 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 dispone che, al fine di mantenere la rappresentatività degli studi di settore rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, gli studi di settore stessi sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore ovvero da quella dell’ultima revisione.

La revisione può tuttavia essere disposta anche prima del decorso del predetto termine, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

E’ previsto altresì che la revisione sia programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare ogni anno entro il mese di febbraio.

Il successivo comma 401 prevede che gli organi di controllo, in seguito alla revisione e al potenziamento degli studi di settore, programmano l’impiego di una maggiore capacità operativa per il contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi stessi.

Rafforzamento dell'accertamento da studi nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria

Il comma 409 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 interviene a modificare l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. In particolare, viene sostituito il comma 2 e viene inserito il comma 3-bis.

Il nuovo comma 2 del citato articolo 10 estende ai soggetti in contabilità ordinaria "per obbligo" le disposizioni in materia di accertamento da studi di settore già previste per i soggetti in contabilità ordinaria per opzione e per gli esercenti arti e professioni.

In sostanza, anche nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria "per obbligo" gli accertamenti in base agli studi di settore troveranno applicazione se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che gli accertamenti da studi nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (sia per obbligo che per opzione) possono essere altresì effettuati qualora emergano significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7. In quest'ultima ipotesi, l'accertamento automatico da studi potrà essere effettuato anche per ogni singola annualità non in linea con le risultanze di Ge.Ri.Co. (non vale cioè la regola dei due periodi su tre).

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 10 legge n. 146/1998, prevede che nelle ipotesi sopra evidenziate, previste dal comma 2, così come nelle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo (che prevede per i soggetti in contabilità ordinaria l'accertamento da studi, indipendentemente dalla regola dei due su tre, se risulta l'inattendibilità della contabilità), l'ufficio, prima di notificare l'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In sostanza, prima di emettere l'accertamento, l'ufficio invita il contribuente per definire l'accertamento con l'adesione del contribuente stesso.

Le citate modifiche normative hanno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Adeguamento alle risultanze degli studi

La legge Finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 411) contiene diverse novità per quanto riguarda l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, anche queste applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004. In particolare, viene prevista la modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Dpr 31 maggio 1999 n. 195 e l'inserimento, sempre nel medesimo articolo 2, del comma 2-bis.

Come noto, i contribuenti che presentano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore possono operare l'adeguamento in dichiarazione dei redditi. Tale adeguamento, per quanto previsto dall'articolo 2 del Dpr n. 195/1999 risulta "gratuito" solo per il primo periodo d'imposta di applicazione dello studio o della sua revisione. In particolare, il novellato comma 1 del citato articolo 2 prevede che *"per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore"*.

Per gli stessi periodi di imposta d'imposta risulta gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato Dpr n. 195/1999 anche l'adeguamento al volume d'affari risultante dalla applicazione degli studi di settore, il quale può essere operato, ai fini Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La Finanziaria 2005 interviene a modificare il citato articolo 2 del Dpr n. 195/1999 anche mediante l'introduzione di un nuovo comma, il 2-bis, ai sensi del quale l'adeguamento alle risultanze di Ge.Ri.Co., ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, per i periodi diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore o la sua revisione può essere effettuato a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione del 3 per cento non è tuttavia dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Per quanto concerne, in particolare, il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'adeguamento agli studi di settore, va rilevato che anche tale termine viene ora fissato alla data stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (per la maggior parte dei soggetti il 20 giugno ovvero il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento). In precedenza, invece, in caso di adeguamento ai ricavi o compensi risultanti da GE.RI.CO., il versamento dell'Iva doveva essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (di norma entro il 31 ottobre).

Viene altresì previsto che i maggiori ricavi o compensi e corrispettivi derivanti dall'adeguamento in dichiarazione devono essere annotati, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse e dei corrispettivi (articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972) e riportati nella dichiarazione annuale.

In seguito alle modifiche di cui sopra l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore assume rilevanza anche ai fini Irap, anche per il primo periodo d'imposta di applicazione dello studio (o della sua revisione).

Va ricordato che la rilevanza dell'adeguamento ai fini Irap è stata in passato oggetto di diverse interpretazioni da parte, peraltro, della stessa Amministrazione finanziaria. In particolare, nella circolare n. 58/E del 2002, l'Agenzia aveva precisato che i maggiori ricavi determinati da Ge.Ri.Co.

rispetto a quelli effettivi non dovrebbero concorrere alla determinazione della base imponibile Irap, non costituendo una voce classificabile nel conto economico. Nelle istruzioni alla compilazioni del modello Irap 2004 veniva invece affermato che l'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore non comporta la debenza del tributo solo se gli studi di settore cui è soggetto il contribuente trovano per la prima volta applicazione nel 2003 ovvero, in tale anno, trova applicazione, per la prima volta, la revisione degli stessi. In tal caso (primo anno di applicazione dello studio di settore o della sua revisione), non andava effettuata alcuna variazione in aumento ai ricavi o compensi, non essendo l'adeguamento rilevante ai fini Irap.

La norma contenuta nella Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 411) risolve ora in via legislativa la questione della rilevanza ai fini del tributo regionale dell'adeguamento agli studi di settore.

Ulteriore azione accertatrice

L'articolo 1, comma 408 della Finanziaria 2005, attraverso una modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000 n. 342, dispone che, a seguito della definizione dell'accertamento da studi mediante il procedimento di accertamento con adesione ovvero ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 218/1997, l'ulteriore rettifica del reddito potrà essere effettuata anche con riferimento alle medesime categorie reddituali indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Viene altresì stabilito ("nuovo" comma 1 dell'articolo 70) che gli accertamenti da studi sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche con riferimento ad "*ulteriori operazioni rilevanti ai fini Iva*". Tale previsione, di fatto, attribuisce all'accertamento da studi la valenza di un accertamento parziale.

PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA

L'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge Finanziaria per il 2005 introduce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005, l'istituto della "pianificazione fiscale concordata".

Tale istituto è destinato ad affiancare lo strumento accertativo basato sulle risultanze degli studi di settore, al fine di semplificare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, la relazione illustrativa al disegno di legge Finanziaria 2005, chiarisce che *"la finalità dell'istituto consiste nell'affiancare ad un'attività di accertamento che utilizza gli esiti degli studi di settore per il controllo dei ricavi dichiarati, e quindi dei redditi imponibili, un'attività persuasiva finalizzata a determinare anticipatamente i redditi di un triennio, consentendo certezza di gettito per l'erario e la possibilità di pianificare la variabile fiscale per le aziende ed i professionisti"*.

L'istituto prevede che l'Amministrazione finanziaria invii ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo una proposta "individuale" (ossia "preconfezionata") volta a determinare preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta. I contribuenti possono solo accettare o rifiutare la proposta medesima.

A fronte dell'accettazione della suddetta proposta, i contribuenti riceveranno in contropartita alcuni benefici in termini di limitazione dei poteri di accertamento, di tassazione agevolata del reddito eccedente quello pianificato e della possibilità di non versare i contributi previdenziali sulla medesima quota di reddito.

Si rileva che gli interventi (in particolare di revisione e di aggiornamento) che interesseranno gli studi di settore saranno strettamente connessi all'istituto della pianificazione fiscale concordata, poiché esso è sostanzialmente imperniato sull'applicazione degli studi di settore stessi.

Il testo definitivo della legge Finanziaria 2005 ripropone il meccanismo contenuto nell'articolo 34 del disegno di legge, ma apporta delle novità, soprattutto per quanto riguarda i soggetti ammessi e gli effetti. Quanto a questi ultimi, come verrà evidenziato in seguito, si danno minori garanzie al contribuente.

Soggetti

L'istituto della pianificazione fiscale concordata si rivolge generalmente ai soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, ai quali si sono applicati (precisazione che è stata aggiunta nel testo definitivo della legge) gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. Ai fini dell'adesione all'istituto in analisi non ha rilevanza né la forma giuridica mediante la quale viene esercitata l'attività né il regime contabile adottato, poiché il vincolo imposto riguarda l'effettiva applicazione, nel suddetto periodo di imposta, degli studi di settore. Possono quindi essere destinatari della proposta inviata dall'Amministrazione finanziaria le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali. Si è del parere che risultano interessate

all'istituto di cui trattasi anche le società di capitali che hanno optato ovvero opteranno per il regime della trasparenza fiscale.

Va rilevato che la norma (comma 398 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2005) prevede che le disposizioni attuative della pianificazione fiscale verranno determinate con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, i quali dovranno, tra l'altro, individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorrerà l'applicazione l'istituto oggetto di analisi.

Da quanto sopra, emerge che non tutti i potenziali contribuenti verranno raggiunti nel 2005 dalle proposte del Fisco; il meccanismo della pianificazione fiscale avrà infatti un'applicazione "graduale" ed interesserà una platea di soggetti che sarà definita nel tempo.

Per questo motivo viene altresì previsto (articolo 1 comma 398) che attraverso i decreti di cui sopra verranno, di volta in volta, aggiornati i riferimenti temporali contenuti al comma 388, al fine di rideterminare i periodi di imposta di applicazione del nuovo istituto per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione opererà a decorrere da periodi di imposta successivi al 2005. Ciò allo scopo di mantenere anche in futuro un parametro omogeneo per tutti i contribuenti.

Il comma 388 dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2005 dispone che l'istituto della pianificazione fiscale concordata non interesserà i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni:

- per i quali sussistevano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- che svolgono dal 1° gennaio 2004 un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002/2003;
- che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;
- che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;
- che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini Iva per almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;
- che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

E' logico che le situazioni appena evidenziate sono alternative tra loro, per cui è sufficiente che ne ricorra anche una soltanto per precludere al contribuente l'accesso al nuovo istituto.

Iter procedurale della pianificazione fiscale

L'istituto della pianificazione fiscale concordata prevede che debba essere l'Amministrazione finanziaria a compiere la prima mossa affinché l'iter possa avere inizio. E' disposto che l'Amministrazione debba inviare ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo una proposta individuale avente ad oggetto esclusivamente la quantificazione preventiva, per un

triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività esercitata. Non rientrano nella pianificazione eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

Il comma 389, dell'articolo 1, della legge Finanziaria per il 2005, prevede che gli importi contenuti nella proposta individuale, formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, debbano tenere conto:

- delle risultanze degli studi di settore;
- dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività;
- della coerenza dei componenti negativi di reddito;
- di ogni altra informazione disponibile relativa al contribuente (e cioè, precisa la relazione illustrativa al disegno di legge, accertamenti, esiti di controlli e verifiche, etc.).

In seguito al ricevimento della proposta il contribuente potrà adottare uno dei comportamenti di seguito indicati, e precisamente:

- accettare gli importi formulati dall'Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dal ricevimento della proposta (e non nel più breve termine di 30 giorni previsto nel disegno di legge);
- discutere la proposta, entro il medesimo termine di cui sopra, in contraddittorio con l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente e accogliere la proposta contenente gli importi "rinegoziati" (ossia ridotti rispetto alla proposta originaria);
- non accettare gli importi elaborati dall'Amministrazione finanziaria. Questo può verificarsi sia in conseguenza dell'inerzia del contribuente, che determina, di fatto, un tacito rifiuto della proposta ricevuta sia in seguito alla mancata accettazione dell'importo "rinegoziato" che scaturisce dall'eventuale contraddittorio di cui al punto precedente.

Ai sensi del comma 391, dell'articolo 1, della legge Finanziaria per il 2005, il contribuente può definire il contenuto della proposta ricevuta, in contraddittorio con l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, solamente nel caso in cui egli sia in grado di documentare che la pretesa del Fisco risulta infondata. L'infondatezza della proposta deve essere "documentata" sulla base dell'esistenza di:

- significative variazioni degli elementi strutturali nel corso dell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi in considerazione per l'elaborazione della proposta medesima (lettera a) del comma 391);
- dati ed elementi presi a base dall'Amministrazione finanziaria per la formulazione della proposta sensibilmente divergenti all'atto della adesione rispetto a quelli presenti nel passato (lettera b) del comma 391).

Ciò significa che il contribuente non può contestare il risultato della proposta, ma solamente i dati su cui essa si fonda, nell'ipotesi in cui risultino palesemente errati, ossia non rispondenti a quelli reali.

Nel testo definitivo (articolo 1, comma 391) è stato previsto che, al verificarsi delle situazioni di cui sopra, il contribuente in sede di contraddittorio con l'Ufficio può farsi assistere dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, ragionieri, etc.).

Il comma 392, dell'articolo 1, della legge Finanziaria 2005, prevede che la sussistenza delle circostanze che documentano l'infondatezza della proposta formulata ed inviata dall'Amministrazione finanziaria può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

Perfezionamento dell'adesione alla pianificazione fiscale

L'adesione alla pianificazione fiscale concordata si perfeziona, ai sensi del comma 390, dell'articolo 1, della legge Finanziaria 2005, con l'accettazione, per un triennio, degli importi proposti dall'Agenzia delle entrate che, come detto, fanno riferimento solamente alla base imponibile caratteristica dell'attività svolta, al netto di eventuali componenti straordinari di reddito. Nel corso dell'iter di approvazione della legge Finanziaria 2005 è stato previsto che il contribuente deve comunque dichiarare, in ciascun periodo di imposta oggetto di pianificazione, ricavi o compensi congrui alle risultanze degli studi di settore. Pertanto, il contribuente, anche nel caso in cui rispetti la pianificazione deve accertarsi, in ogni periodo di imposta, di essere in linea con le risultanze del software Ge.Ri.Co..

Qualora, in ipotesi di non congruità, il contribuente decida di non adeguarsi in sede di dichiarazione dei redditi agli studi di settore, è previsto che si attivi nei suoi confronti la medesima procedura adottabile in ipotesi di mancato rispetto della pianificazione. Pertanto, come verrà meglio evidenziato in seguito, anche in caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore, il contribuente risulterà destinatario di un accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973 e dell'articolo 54, comma 5, del Dpr n. 633/1972 (articolo 1 comma 395).

Con l'accettazione degli importi contenuti nella proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero di quelli minori "rinegoziati" in sede di contraddittorio e discussione con l'Ufficio, il contribuente determina (e non più definisce come indicato nel disegno di legge), per il triennio di validità dell'istituto, la base imponibile caratteristica dell'attività esercitata.

E' previsto che la manifestazione di adesione dovrà avvenire con specifiche modalità che saranno fissate da un apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate (comma 398).

Con il provvedimento direttoriale verranno altresì definite le modalità di invio delle proposte al contribuente. E' previsto, in particolare, che l'invio può essere effettuato direttamente al contribuente ovvero attraverso gli intermediari indicati all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322, anche in via telematica (il che fa intendere che la proposta potrà essere inviata dal Fisco, ad esempio, anche a mezzo posta).

Oggetto della pianificazione fiscale

L'istituto della pianificazione fiscale concordata è destinato a determinare preventivamente, per determinati periodi di imposta (un triennio), la "base imponibile caratteristica" dei titolari di reddito

di impresa e di lavoro autonomo. Per “base imponibile caratteristica” deve intendersi, come affermato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la “base imponibile tipica” dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

In sostanza, l’accordo riguarda esclusivamente la base imponibile caratteristica, e cioè il reddito tassabile prodotto dal contribuente attraverso lo svolgimento in via continuativa della gestione tipica (ordinaria) di impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, non assumono alcuna rilevanza i componenti positivi o negativi di reddito aventi natura straordinaria.

Per l’individuazione del reddito caratteristico e delle componenti straordinarie, alcune utili indicazioni possono essere desunte dal Documento n. 12 dei Principi contabili e dal suo documento interpretativo.

Secondo tale Principio contabile, la gestione caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento della gestione e che esprimono componenti positivi e negativi di reddito i quali identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dall’impresa, per la quale la stessa è finalizzata.

Mentre per la definizione di gestione straordinaria, il medesimo principio contabile chiarisce che l’aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all’eccezionalità o alla anormalità dell’evento, bensì alla estraneità della fonte dell’onere e del provento all’attività ordinaria. Tale definizione è coerente con quella dell’articolo 29 della IV Direttiva, che considera straordinari i proventi e gli oneri che non derivano dall’attività ordinaria, nella quale rientra l’attività (o gestione) tipica o caratteristica.

Pertanto, uno stesso evento, quale, ad esempio, la vendita di un cespite, può generare un componente positivo o negativo di reddito (plusvalenza o minusvalenza) da classificare nel Conto Economico:

- tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A.5) o tra gli “Oneri diversi di gestione” (voce B.14) se la citata operazione rientra nell’attività ordinaria dell’impresa. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’alienazione deriva dalla fisiologica sostituzione del cespite per il deperimento economico-tecnico subito nell’esercizio della normale attività produttiva;
- tra i “Proventi straordinari” (voce E.20) o tra gli “Oneri straordinari” (voce E.21) se la cessione del cespite è di natura eccezionale. Questo si verifica, ad esempio, quando l’alienazione del bene strumentale avviene a causa di un ridimensionamento dell’attività o di una riconversione produttiva.

In altri termini, per definire un componente di reddito straordinario, è necessario che la fonte del provento e dell’onere sia estranea rispetto alla gestione ordinaria; non è, quindi, sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l’eccezionalità (a livello temporale) o l’anormalità (a livello quantitativo) dell’evento.

Si precisa infine che la pianificazione fiscale concordata non esplica i propri effetti premiali nemmeno su eventuali altri redditi conseguiti dal contribuente persona fisica titolare di reddito di lavoro autonomo (ad esempio, reddito di fabbricati).

Vantaggi derivanti dalla pianificazione fiscale

L'accettazione della proposta inviata dall'Amministrazione finanziaria determina, in capo al contribuente e per il triennio di validità della pianificazione fiscale, i seguenti effetti positivi:

- la limitazione dei poteri di accertamento del Fisco;
- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito (nonché, in alcuni casi, dei contributi previdenziali).

Ai sensi del combinato disposto dei commi 393 e 394, dell'articolo 1, della legge n. 311/2004, durante i periodi di imposta interessati della pianificazione fiscale concordata:

- risultano inibiti i poteri spettanti all'Amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 (comma 393, lettera a));
- sono inibiti i poteri spettanti all'Amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 55, comma 2, numero 3), del Dpr n. 633/1972 (comma 394, lettera c));
- sul reddito dichiarato che eccede quello pianificato viene prevista una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote marginali Irpef, esclusa quella del 23 per cento, e dell'aliquota ordinaria Ires (comma 393, lettera b));
- sulla parte del reddito dichiarato che eccede quello definito è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali, salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Sono altresì fatte salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di eseguire i versamenti su base volontaria (comma 393, lettera c)).

Si precisa che quanto affermato sopra produce i propri effetti esclusivamente in relazione al reddito caratteristico (tipico) di impresa o di arti e professioni.

Limitazione dell'attività di accertamento

Nel corso dell'iter di approvazione della legge Finanziaria, la parte che ha subito più modificazioni è quella relativa alla copertura dell'attività di accertamento esperibile dal Fisco. In particolare, come si vedrà meglio nel corso della trattazione, gli effetti inerenti la limitazione dell'attività accertativa del Fisco contenuti nella versione definitiva della legge risultano più tenui se confrontati con quelli che derivavano dalle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il comma 393, lettera a), dell'articolo 1, della legge Finanziaria 2005, prevede l'inibizione di tutte le tipologie di accertamento disciplinate dall'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 (accertamento di tipo analitico, analitico-induttivo e induttivo). Va comunque tenuto presente che la citata previsione normativa riguarda, comunque, solo "la base imponibile caratteristica" dell'attività di impresa e di lavoro autonomo.

Risultano preclusi, limitatamente al reddito di impresa o di lavoro autonomo, anche gli accertamenti bancari poiché, ai fini delle imposte sui redditi, questi sono consentiti ai sensi dell'articolo 32 del

Dpr n. 600/1973 che richiama il citato articolo 39 del medesimo decreto, la cui applicabilità risulta preclusa nei confronti dei contribuenti che aderiscono alla pianificazione fiscale concordata. Gli accertamenti bancari dovrebbero essere preclusi sia se l'accertamento è fondato su basi presuntive sia se vi è un riscontro analitico. Resta confermata, evidentemente, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di avvalersi delle indagini bancarie per accertare categorie reddituali diverse dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto concerne le limitazioni accertative inerenti il comparto dell'Iva, è previsto che, nei confronti dei contribuenti interessati alla pianificazione fiscale concordata e per i periodi pianificati, risultano inibiti:

- i poteri di accertamento analitico-induttivi di cui all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972;
- i poteri di accertamento induttivi di cui all'articolo 55, comma 2, n. 3), del Dpr n. 633/1972, previsti nell'ipotesi di inattendibilità della contabilità.

Si ricorda che l'articolo 54 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, in tema di rettifica delle dichiarazioni, che l'Ufficio procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del Dpr n. 633/1972 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis del Dpr n. 633/1972.

In particolare, per quanto concerne la pianificazione fiscale, il secondo periodo del secondo comma dispone che le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'articolo 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'articolo 55 del Dpr n. 633/1972, che disciplina l'accertamento induttivo, stabilisce che, se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale, l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere, in ogni caso, all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso, l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33 del Dpr n. 633/1972.

Ai sensi del secondo comma, numero 3), dello stesso articolo 55 (che interessa ai fini della pianificazione fiscale), tali disposizioni si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 54,

anche quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi del medesimo articolo 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Quella che però colpisce - ed è qui che sta la differenza rispetto al disegno di legge presentato lo scorso settembre - è la previsione contenuta all'articolo 1 comma 396, secondo cui l'inibizione dei poteri di accertamento (come anche i benefici sul prelievo fiscale e sui contributi) non si applica qualora *“il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito”* ovvero non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziali previsti in materia di Iva.

Questo determina delle conseguenze penalizzanti in capo al contribuente, poiché, in ragione del fatto che il Fisco può comunque effettuare i controlli, basterà che venga constatato l'inadempimento di un obbligo formale Iva oppure che, ad esempio, gli ammortamenti siano stati calcolati erroneamente anche per un importo irrisorio, per rendere priva di effetti la pianificazione fiscale concordata. Il verificarsi di una simile situazione determina infatti una *“differenza”* tra quello che il Fisco reputa il reddito *“effettivamente conseguito”* e il reddito dichiarato dal contribuente. Rimane preclusa, per espressa previsione normativa (comma 396), solamente la possibilità di effettuare accertamenti induttivi basati sull'inattendibilità della contabilità del contribuente, di cui all'articolo 39, comma 2, lettera d), del Dpr n. 600/1973 e all'articolo 55, comma 2, numero 3), del Dpr n. 633/1972. In altri termini, in caso di discordanza tra il reddito dichiarato e quello effettivamente conseguito (o di inadempimenti Iva) la norma prevede che l'unico beneficio che viene accordato al contribuente è quello dalla copertura dagli accertamenti induttivi effettuabili in caso di inattendibilità della contabilità.

Il comma 397 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2005 prevede altresì che, salva la possibilità di documentare l'evidente infondatezza di cui al comma 391, l'inibizione dei poteri di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva non opera anche nel caso in cui, a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'Amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difforni da quelli comunicati dal contribuente, qualora siano stati presi a base per la formulazione della proposta. In tale ipotesi, il contribuente decade anche dagli altri benefici derivanti dall'adesione all'istituto (tassazione agevolata e non debenza dei contributi previdenziali). Ciò significa, ad esempio, che se il Fisco riscontrasse che alcuni dati comunicati in passato in Unico ai fini degli studi di settore si rivelano errati, la pianificazione fiscale risulta priva di effetto se gli stessi dati sono stati utilizzati per formulare la proposta.

La norma (articolo 1, comma 396, lettera b)) dispone che i benefici della pianificazione fiscale non operano, comunque, nell'ipotesi in cui siano constatate condotte penalmente rilevanti che integrano la fattispecie degli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74/2000. In tale ipotesi, il contribuente decade sia dai benefici legati alla copertura dall'attività di accertamento sia da quelli della tassazione agevolata e della non debenza dei contributi previdenziali.

Reddito agevolato e i contributi previdenziali

L'articolo 1, comma 393, lettera b), della legge n. 311/2004, prevede una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote marginali Irpef/Ire, esclusa quella del 23 per cento, e dell'aliquota ordinaria Ires, applicabile sul maggiore reddito dichiarato rispetto a quello pianificato. In altri termini, la citata riduzione viene accordata quando il contribuente dichiara un maggiore reddito rispetto a quello oggetto di pianificazione.

A tale proposito va rilevato che l'assoggettamento ad aliquota agevolata riguarda i maggiori imponibili tipici dichiarati, rispetto a quelli oggetto della pianificazione fiscale. Ai fini della quantificazione del reddito da assoggettare ad aliquota agevolata non si deve tenere conto di eventuali componenti straordinari di reddito, poiché, come detto, la citata riduzione opera esclusivamente sul reddito imponibile riferito all'attività tipica eccedente quello oggetto di pianificazione.

E' prevista altresì l'esclusione dell'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito caratteristico che eccede quello pianificato, ad esclusione del minimale reddituale previsto ai fini contributivi (articolo 1, comma 393, lettera c)). Il fatto che vengano fatte salve le prerogative delle Casse autonome sta a significare che, come è accaduto per il concordato biennale *ex* articolo 33 del Dl n. 269/2003, nella maggior parte dei casi i contributi previdenziali saranno dovuti. Questo fa diminuire la convenienza per le categorie professionali. Il contribuente può, anche se non richiesto dalla Cassa di appartenenza, eseguire comunque volontariamente i versamenti contributivi calcolati sulla citata quota parte di reddito caratteristico.

Va evidenziato, infine, che, ai fini Iva, il comma 394, lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 311/2004, prevede che sull'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette all'imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Poteri esercitabili dall'Amministrazione finanziaria

Come accennato in precedenza, il contribuente, durante i periodi di imposta interessati dalla pianificazione fiscale, può, in ogni caso, essere sottoposto ad accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in relazione ad eventuali altri redditi posseduti e non dichiarati, quali, ad esempio, reddito di fabbricati, così come anche in relazione ad eventuali componenti straordinarie di reddito.

Va rilevato che la "copertura" dall'attività di accertamento di cui all'articolo 1, comma 393, lettera a), non opera nei confronti di eventuali componenti straordinari di reddito. A tale proposito si evidenzia che, nella relazione illustrativa al disegno di legge, viene, in particolare, affermato che il

potere di accertamento del Fisco può essere esercitato solo sulle eventuali componenti straordinarie di reddito (per l'individuazione di tali elementi si veda quanto chiarito in precedenza).

La pianificazione fiscale concordata non limita nemmeno l'ordinaria attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria che deriva dagli articoli 32 e 33 del Dpr n. 600/1973. Non risultano quindi preclusi i poteri inerenti la possibilità di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dove il contribuente interessato dalla pianificazione fiscale concordata svolge la propria attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché quelli relativi alla possibilità di chiedere al contribuente stesso dati, notizie e documentazioni inerenti all'attività stessa.

Mancato rispetto della pianificazione

Il contribuente, mediante l'adesione all'istituto in esame, si impegna a dichiarare, fermo restando la congruità agli studi di settore, il reddito tipico prospettato dall'Amministrazione finanziaria per ogni singolo periodo di imposta di validità della proposta in relazione all'attività caratteristica.

Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo sperimentale biennale *ex* articolo 33 del Dl n. 269/2003, è statuito (comma 395) che, qualora il contribuente non sia in grado di rispettare la pianificazione, deve darne comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Al verificarsi di tali circostanze, l'Agenzia delle entrate procederà, ai sensi dell'articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973 e dell'articolo 54, comma 5, del Dpr n. 633/1972, ad emettere un accertamento parziale sulla base del reddito pianificato, e per l'Iva in ragione del volume di affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici contenuti nella proposta, salvo che il mancato rispetto degli importi contenuti nella proposta sia dipeso da accadimenti straordinari e imprevedibili.

In tale ultima situazione, l'Amministrazione finanziaria procederà, in via preventiva, all'avvio della procedura di accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997, al solo fine di consentire al contribuente di giustificare, attraverso apposita documentazione, il mancato rispetto degli importi pianificati. Tali accadimenti straordinari e imprevedibili, si legge nella relazione illustrativa, saranno comunque verificati in sede di controllo dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza. Si tratta evidentemente di un deterrente a condotte del contribuente tendenti a simulare circostanze straordinarie e imprevedibili al fine di evitare, stante il mancato rispetto degli importi pianificati, l'emissione dell'accertamento parziale sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva.

Come già accennato in precedenza, la norma (comma 295 dell'articolo 1) stabilisce che l'accertamento parziale sarà effettuato anche nei casi di mancato adeguamento in dichiarazione dei redditi alle risultanze degli studi di settore.

Obblighi contabili

Le norme che disciplinano l'istituto della pianificazione fiscale concordata non dispongono, diversamente da quanto previsto in materia di concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del Dl n. 269/2003, la sospensione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi (scontrini e

ricevute fiscali). Ciò è dovuto al fatto, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, che il contribuente, al termine del triennio, potrà stipulare un nuovo accordo per il triennio successivo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 394 lettera a), il contribuente è obbligato, per i periodi di imposta oggetto di pianificazione, ad assolvere ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal Dpr n. 633/1972 e dalle altre disposizioni in materia di Iva.

Ai fini delle imposte sui redditi, permane nei confronti del contribuente che ha aderito alla pianificazione fiscale l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

In relazione agli adempimenti Iva, va rilevato che dal 1° gennaio 2005 i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del Dl n. 269/2003 per il biennio 2003/2004 sono nuovamente obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Anche successivamente al 1° gennaio 2005 opera comunque la non sanzionabilità del consumatore finale per effetto dell'abrogazione dell'articolo 11, comma 6, del D Lgs. n. 471/1997 avvenuta ad opera dell'articolo 33, comma 10 del citato Dl n. 269/2003, con decorrenza dal 2 ottobre 2003.

Variatione dell'attività

L'articolo 1, comma 398, della legge Finanziaria 2005 prevede che nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio di efficacia della pianificazione fiscale concordata questa cessa di avere effetto dal periodo di imposta nel corso del quale si è verificata la variazione stessa. Tale previsione normativa risulta molto simile a quella vigente in materia di concordato preventivo biennale *ex* articolo 33 del Dl n. 269/2003 che richiedeva l'omogeneità dell'attività esercitata nel periodo di imposta di riferimento (c.d. "base 2001") e in quelli oggetti di pianificazione (2003-2004).

NOVITA' IN MATERIA DI IRAP

L'articolo 1, commi 347 e 348, della legge n. 311/2004, contiene alcune novità in materia di Irap. In particolare, viene prevista:

- la deduzione dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- l'incremento della deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997;
- una particolare deduzione dei costi sostenuti per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato.

Deduzione dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

L'articolo 1, comma 347, della legge n. 311/2004 dispone, attraverso una modifica dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 446/1997, la deducibilità, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Condizione per la deduzione è che l'effettività dei predetti costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Tale nuova deduzione trova applicazione a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004 (2005 in caso di esercizio solare).

Deduzione forfetaria

La deduzione forfetaria prevista dall'articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997 viene incrementata e graduata su quattro scaglioni. In particolare, a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

Deduzioni per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato

Per i contribuenti (escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 446/1997) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con

contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile.

L'incremento così determinato varrà solo per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

La media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituirà l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi.

L'incremento della base occupazionale andrà considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, il predetto beneficio trova applicazione con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

La deduzione per i nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta raddoppiata per le aree svantaggiate previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 348, della legge Finanziaria 2005, l'agevolazione troverà applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

ALIQUEOTE E DEDUZIONI IRPEF

L'articolo 1, commi da 349 a 353, della legge n. 311/2004, apporta delle rilevanti novità in tema di tassazione sul reddito prodotto dalle persone fisiche. In materia di Irpef, a partire dal 2005, le novità introdotte dalla legge Finanziaria riguardano:

- la riduzione del numero delle aliquote di imposta e degli scaglioni di reddito;
- la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni con la conseguente introduzione di una cosiddetta "family area";
- l'eliminazione delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore;
- l'introduzione di un contributo di solidarietà;
- alcune modifiche normative di coordinamento.

"Family area" e nuove aliquote e scaglioni

L'articolo 1, comma 349, lettera d), della legge n. 311/2004 dispone l'abrogazione delle "altre detrazioni" previste all'articolo 14 del Tuir (per redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo o di impresa), mentre alla lettera b) del medesimo comma 349 è prevista la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri di famiglia. Quindi, da importi che riducevano l'imposta lorda (detrazioni) si passa a somme che riducono il reddito complessivo del contribuente (deduzioni).

E' disposto, in particolare, che l'articolo 13 venga rinumerato in articolo 12 e che la rubrica divenga, appunto, "Deduzioni per oneri di famiglia". Applicando le disposizioni contenute nel novellato articolo 12 del Tuir si determinano le deduzioni spettanti al contribuente per oneri di famiglia e per altre spese deducibili (c.d. "family area").

Il comma 1, dell'articolo 12, del Tuir, prevede, dopo le modifiche, che dal reddito complessivo del contribuente si deducono per oneri di famiglia:

- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Tuir, tale ultima deduzione è aumentata a:

- 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

- 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La norma (comma 349) statuisce inoltre che, nel novellato articolo 12 del Tuir, dopo il comma 4 vengano inseriti due ulteriori commi: il comma 4-bis e il 4-ter. Il primo prevede che dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ed anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 2/E del 4 gennaio 2005 (par. 4), ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla nuova deduzione per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti:

- i soggetti interessati dalla disposizione sono coloro che, ad esempio, non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, nonché coloro che necessitano di sorveglianza continua;
- la deduzione compete anche se il familiare non si trova nelle condizioni per essere considerato a carico (ossia avere conseguito un reddito non superiore a 2.840,51 euro) e anche nel caso in cui lo stesso non conviva con il soggetto che sostiene l'onere;
- lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica;
- le spese devono risultare da idonea documentazione (ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza);
- la deduzione non compete per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie;
- l'importo di euro 1.820 deve essere considerato - con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza - come l'importo teorico massimo da utilizzare nell'applicazione del meccanismo diretto a individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito; pertanto, se, ad esempio, un contribuente sostiene spese per sé e per uno dei familiari l'importo teorico utilizzabile resta comunque euro 1.820.

Ai sensi del nuovo comma 4-ter dell'articolo 12 del Tuir, tali deduzioni (ossia quelle previste ai commi 1, 2 e 4-bis del medesimo articolo 12) spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro (c.d. "*family area*"). La deduzione effettiva dipende dal quoziente del suddetto rapporto:

- se esso è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero;
- se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete;
- negli altri casi (e cioè in ipotesi di valore compreso tra 0 e 1) la deduzione spetta in base alle prime quattro cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

In sostanza, il quoziente del rapporto di cui sopra va moltiplicato per l'ammontare della deduzione teoricamente spettante al fine di ottenere l'ammontare della deduzione effettivamente fruibile dal

contribuente. Pertanto, prima va calcolata la deduzione teorica e poi quella effettiva che dipende dall'importo del reddito personale del contribuente: maggiore è il reddito minore è la parte di deduzione effettivamente spettante. Il meccanismo di calcolo è analogo a quello della "no tax area". Per chiarire quanto affermato sopra si fa l'esempio di un soggetto che, nel 2005, si trova nella seguente situazione:

- ha moglie e figlio di età inferiore a tre anni fiscalmente a carico;
- risulta titolare di un reddito complessivo di 79.000 euro, dei quali 74.000 euro derivano da lavoro dipendente;
- ha oneri deducibili per 5.000 euro.

Egli ha diritto ad una deduzione ex articolo 12, comma 4-ter, del Tuir, di 908 euro, a fronte di una deduzione potenziale pari a 6.650 euro (derivante dalla somma di euro 3.200 (per la moglie) con 3.450 euro (per il figlio). Al fine di calcolare la deduzione effettivamente spettante si deve effettuare il seguente calcolo:

$$(78.000 + 6.650 + 5.000 - 79.000) / 78.000 = 0,1365$$

Il quoziente del rapporto (0,1365) va moltiplicato per la deduzione "potenziale" (6.650 euro) ottenendo la deduzione effettiva pari a 908 euro.

La norma precisa che la deduzione ex articolo 12, comma 1, lettera b) del Tuir, può essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto. In sostanza, questa deduzione, analogamente a quanto accadeva per le detrazioni, può venire ripartita sulla base della percentuale che viene stabilita dai contribuenti, in modo da fruire del massimo beneficio fiscale. In tal senso si è espressa anche la circolare 2/E del 3 gennaio 2005 (par. 3.2).

Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del Tuir, vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni richieste, nonché, come anche chiarito dalla circolare 2/E del 2005 (par. 3.2), solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Va osservato che le citate deduzioni non hanno rilevanza ai fini delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

Una ulteriore novità in materia di imposizione diretta delle persone fisiche introdotta dalle legge Finanziaria 2005 è rappresentata dalla rimodulazione degli scaglioni per la determinazione dell'imposta e delle aliquote (il cui numero è stato ridotto da cinque a tre). L'articolo 1, comma 349, lettera c), delle legge n. 311/2004, dispone, in particolare, la modifica dell'articolo 12 del Tuir e la variazione del numero: da 12 diventa 13.

Il nuovo articolo 13 del Tuir prevede che: *"l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10 e delle deduzioni di cui agli art. 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;*

c) oltre 33.500 euro, 39 per cento”.

A tale proposito si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 2/E del 4 gennaio 2005 (par. 9), chiarisce che, poiché i nuovi scaglioni sono immediatamente applicabili, i sostituti di imposta dovranno tenere conto delle nuove aliquote e delle nuove modalità di deduzione già a partire dal primo periodo di paga dell’anno in corso (gennaio 2005). La circolare precisa altresì che, in ragione del fatto che le modalità operative dell’applicazione delle deduzioni sono sostanzialmente uguali a quelle delle vecchie detrazioni, sarà sempre il percipiente a dover dichiarare di avere diritto alle nuove deduzioni.

Pertanto, chiarisce la circolare n. 2/E/2005, ove non vi siano state nuove indicazioni da parte del dipendente in ordine alle condizioni già comunicate ai fini della fruizione per l’anno 2004 delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, il sostituto può utilizzare i dati già comunicati prima dell’entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2005.

Contributo di solidarietà

La legge Finanziaria 2005 oltre alla revisione delle aliquote di cui si è fatto cenno prevede altresì l’introduzione di un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento dovuto dai contribuenti titolari di un reddito imponibile eccedente 100.000 euro (articolo 1, comma 350). Esso va applicato alla parte di reddito imponibile di cui al nuovo articolo 13 che eccede tale l’importo.

E’ previsto che allo stesso si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso relative alle imposte sui redditi. Va osservato che la citata previsione normativa non è inserita nel corpo normativo del Tuir; essa potrebbe pertanto avere una valenza limitata nel tempo.

Va evidenziato altresì che la circolare 2/E/2005 (par. 5) precisa che tale contributo va considerato e gestito come un’ulteriore aliquota d’imposta. Tale affermazione, come precisato nella citata circolare, determina i seguenti effetti:

- il contributo concorre insieme all’Irpef all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni di imposta;
- l’importo del contributo deve essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito di imposta per le imposte pagate all’estero;
- il contributo rileva ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare al Tfr e alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;
- il contributo concorre alla definizione dell’aliquota media nel calcolo della tassazione separata;
- l’importo del contributo deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti di imposta;
- il sostituto d’imposta deve operare le ritenute tenendo conto del contributo. Ciò significa che i datori di lavoro dovranno considerare tale contributo come una ulteriore aliquota.

Clausola di salvaguardia

L'articolo 1, comma 352 della legge n. 311/2004, ripropone anche per il 2005 la possibilità per i contribuenti di avvalersi della clausola di salvaguardia. Al fine di evitare che, in sede dichiarazione dei redditi per il 2005, il contribuente debba pagare di più rispetto al passato, è infatti previsto che si possono applicare, le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero, se risultano più favorevoli, quelle in vigore al 31 dicembre 2004.

Come anche chiarito nella circolare n. 2/E del 2005 (par. 7) l'applicazione della clausola di salvaguardia è esclusa in tutte le situazioni in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo (ad esempio, in relazione ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché a quelli soggetti ad imposta sostitutiva).

Il contribuente deve scegliere se avvalersi o meno della clausola di salvaguardia in sede di dichiarazione dei redditi del 2005, ossia a giugno del 2006.

Per questo motivo, chiarisce la circolare n. 2/E del 4 gennaio 2005 (par. 7 e 9.5), il sostituto di imposta non è tenuto a porre in essere alcun adempimento in relazione a tale disposizione né in sede di effettuazione delle ritenute d'acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio. Resta fermo che se il sostituto di imposta presta l'assistenza fiscale è tenuto, in tale sede, ad applicare la citata clausola di salvaguardia.

Base imponibile

Al fine di tenere conto della trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri di famiglia, è stato modificato il comma 1, dell'articolo 3 del Tuir.

Nella nuova versione esso dispone che *“l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12”*.

Ulteriori disposizioni

L'articolo 1, comma 353, della legge n. 311/2004 modifica alcune norme contenute nel Dpr n. 600/1973 al fine di coordinare la disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte con la normativa in materia di oneri di famiglia e con la nuova numerazione degli articoli del Tuir.

Il citato comma 353 prevede infatti la modifica degli articoli 23 e 29 del citato Dpr n. 600/1973 concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Si segnala, da ultimo, che il comma 301, dell'articolo 1, della legge Finanziaria 2005, ha disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento.

ALTRE DISPOSIZIONI DEL PROVVEDIMENTO

Affrancamento delle partecipazioni e dei terreni

La manovra finanziaria per il 2005 ha modificato anche la disciplina relativa all'affrancamento del valore delle partecipazioni e dei terreni, il cui termine era stato prorogato, da ultimo, prima al 16 marzo 2004 dall'articolo 39 del Dl n. 269/2003 e poi al 30 settembre 2004 dall'articolo 6-bis del Dl n. 355/2003.

Per quanto ora disposto dal novellato articolo 2, comma 2, del Dl n. 282/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 376, della legge Finanziaria 2005, *“le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2005; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2005”*.

Precedentemente la modifica apportata dalla Finanziaria 2005, l'articolo 2 del Dl n. 282/2002 fissava al 30 settembre 2004 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima nonché per il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Occorre evidenziare che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge n. 448/2001 e dell'articolo 2 del Dl n. 282/2002, tale possibilità rileva ai soli fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (ex articolo 81). Mentre i terreni per i quali è possibile rideterminare il valore di acquisto sono quelli edificabili e quelli a destinazione agricola.

La disposizione contenuta nella Finanziaria 2005 non modifica la data di possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale, quale l'usufrutto o la nuda proprietà) dei beni, stabilita, da ultimo, dal Dl n. 355/2003, che rimane fissa al 1° luglio 2003.

Pertanto, ai fini dell'affrancamento, il valore delle partecipazioni da prendere a riferimento è sempre quello al 1° luglio 2003 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato, quale risultante da una perizia giurata di stima redatta:

- dagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali;
- dagli iscritti nell'elenco dei revisori contabili.

A seguito della proroga dei termini, la predetta perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2005.

Sulla base del patrimonio netto stimato dal perito, il socio determina la frazione di sua competenza e considera detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione.

Ciò a condizione che provveda a versare l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione della partecipazione, da calcolare sul "nuovo" valore.

A detto fine, le aliquote da applicare sono, rispettivamente:

- il 4 per cento, per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2003, risultano qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir;
- il 2 per cento, per le partecipazioni che, sempre alla data del 1° luglio 2003, non risultano, invece, qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.

Per quanto concerne l'affrancamento del valore dei terreni, l'imposta sostitutiva da versare è pari al 4 per cento del nuovo valore assunto dal terreno stesso.

Per effetto della proroga prevista nella legge Finanziaria 2005, l'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine del 30 giugno 2005, fatta salva la possibilità di rateizzarla fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, maggiorate, per quelle successive alla prima, degli interessi.

Si ricorda che l'affrancamento può anche essere parziale. E' cioè consentito rivalutare (sempre in base al valore di perizia) una parte soltanto delle partecipazioni in possesso alla data del 1° luglio 2003 (pagando, quindi, l'imposta sostitutiva per il solo valore affrancato).

Come già evidenziato, a seguito dell'affrancamento la partecipazione assume un nuovo valore fiscale, da prendere a riferimento ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.

Analogamente, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei terreni, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, andranno calcolate tenendo conto del valore rideterminato.

Si rileva che per quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 448/2001, non è consentito utilizzare, a riduzione della base imponibile, le eventuali minusvalenze che dovessero derivare dalla rideterminazione del valore delle partecipazioni.

Per quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, nelle circolari n. 26/E e 52/E del 2004, il nuovo costo o valore della partecipazione derivante dalla perizia di stima assume rilevanza ai soli fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del Tuir e non anche nelle ipotesi in cui dalla cessione della partecipazione oggetto di rivalutazione venga conseguito un reddito di capitale (ad esempio, nel caso di recesso societario da parte di una persona fisica).

La legge n. 311/2004 disciplina la rivalutazione di quote e di terreni anche in un altro comma. L'articolo 1, comma 428, dispone il differimento al 31 marzo 2005 del termine previsto per la redazione ed il giuramento delle perizie per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni di cui al precedente affrancamento disposto con il DL n. 355/2003, ma solo "*a condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004*". E' precisato che la perizia può essere redatta e giurata anche da parte dei periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta

Le disposizioni contenute nei commi da 473 a 478 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2005 regolamentano l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta.

E' previsto che per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, che devono essere esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. L'imposta è sostitutiva non solo dell'Irpef/Ire e dell'Ires ma anche dell'Irap. E' consentito affrancare anche solamente una parte delle predette riserve; mentre non è possibile affrancare le riserve per ammortamenti anticipati.

Per affrancare le riserve che si sono originate in occasione dei provvedimenti di rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla legge n. 408/1990, legge n. 413/1991 e legge n. 342/2000, l'imposta sostitutiva è diminuita del 4 per cento.

L'imposta sostitutiva deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale periodo. Non è quindi consentita la rateazione dell'importo dovuto.

Ai sensi del comma 475, l'affrancamento delle riserve e fondi interessati dalla citata disposizione normativa produce gli effetti di seguito indicati:

- le riserve e i fondi sono liberamente distribuibili e non concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto che procede alla distribuzione medesima;
- la distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione di cui al comma 474 non consente di fruire del credito di imposta corrispondente all'imposta sostitutiva assolta originariamente al momento della rivalutazione dei beni.

Poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra quelle di utili, in caso di distribuzione delle riserve medesime il socio tasserà l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per i dividendi. Conseguentemente:

- se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta al di fuori di un'attività d'impresa il dividendo concorrerà, in misura pari al 40 per cento del suo ammontare, alla formazione del reddito complessivo del socio in caso di partecipazione qualificata ovvero verrà assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento se la partecipazione non è qualificata;
- se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta nell'ambito di un'attività d'impresa il dividendo concorrerà alla formazione del reddito d'impresa del socio stesso in misura pari al 40 per cento del suo ammontare;
- se il socio è un soggetto Ires il dividendo concorrerà alla formazione del reddito in misura pari al 5 per cento del suo ammontare.

Va altresì evidenziato che confluendo le riserve affrancate tra quelle di utili, in caso di distribuzione troverà applicazione anche per tali riserve la presunzione assoluta di cui all'articolo 47, comma 1,

del Tuir, in base alla quale in caso di distribuzione si intendono assegnate ai soci prima le riserve di utili e poi le riserve di capitali. Si rileva che per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d'imposta non opera la citata presunzione assoluta. Pertanto, se la riserva viene affrancata essa perde la "sospensione" e opera il disposto di cui all'articolo 47, comma 1, del Tuir. Quanto sopra, al fine di porre l'accento sul fatto che prima di procedere all'affrancamento in analisi si deve considerare anche gli effetti che lo stesso produce sulla fiscalità del socio. In altri termini, a fronte di un vantaggio conseguente all'affrancamento (ossia evitare che in caso di distribuzione la riserva generi un incremento dell'imponibile della società) si determina anche un effetto negativo costituito dall'attrazione della riserva affrancata alla presunzione assoluta dell'articolo 47 del Tuir. Il comma 477 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2005 stabilisce, infine, che l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. La medesima disposizione di cui al comma 477 prevede altresì che se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale sociale è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile (il quale disciplina la convocazione dell'assemblea straordinaria), con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice secondo cui *"l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale"*.

Omissione del versamento di ritenute

L'articolo 1, comma 414, della legge n. 311/2004, prevede l'introduzione di una nuova fattispecie penalmente rilevante in relazione all'omissione del versamento di ritenute. A tal fine, è stato disposto l'inserimento di un nuovo articolo, il 10-bis, nel D. Lgs. n. 74/2000. La norma prevede la punizione con la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

I contribuenti potranno quindi venire puniti penalmente anche per gli omessi versamenti di ritenute operate nel corso del periodo di imposta 2004, qualora entro il termine di presentazione del Modello 770/2005 non provvedano ad effettuare il relativo versamento.

Novità in materia di riscossione

I commi da 415 a 427 dell'articolo 1 della legge 311/04 contengono alcune disposizioni in materia di riscossione. Oltre al potenziamento del processo di recupero delle somme dovute dai contribuenti, viene prevista una norma di favore per il contribuente che, attraverso una modifica dell'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, reintroduce un termine certo per la notifica della cartella da parte del concessionario. Il novellato articolo 25 del Dpr n. 602/1973 dispone, infatti, che la notifica

della cartella di pagamento deve essere effettuata “a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario”.

Si noti che tale termine è stato ampiamente prolungato rispetto all’originaria previsione contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2005, in cui era prevista la notifica entro l’ultimo giorno del quinto mese successivo a quello della consegna del ruolo.

Invio telematico delle dichiarazioni

Il legislatore ha disposto la riduzione del limite del volume d’affari entro il quale è possibile presentare le dichiarazioni tributarie in forma cartacea, alle banche convenzionate e agli uffici postali, da parte delle persone fisiche che non sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770), né il modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.

L’articolo 1, comma 377, della legge Finanziaria 2005, dispone, infatti, la modifica dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, del Dpr n. 322/1998, il quale nella nuova formulazione prevede che *“le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d’imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000”* (in precedenza il limite era pari a lire 50.000.000).

Questa modifica, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, *“si inserisce nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione tendente a favorire l’aumento della diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici, al fine di accelerare i tempi di controllo delle dichiarazioni fiscali. Ciò comporta un vantaggio anche per i contribuenti in quanto vi sarà una notevole riduzione dei tempi relativi ai rimborsi d’imposta.”*

Revisione del classamento immobiliare

Nei commi da 335 e 336, dell’articolo 1, della legge n. 311/2004 vengono previste delle disposizioni per la revisione dei classamenti dei fabbricati, finalizzate a fare emergere il sommerso immobiliare, mediante due procedimenti diversi volti a conseguire una maggiore equità sul piano fiscale nonché a contrastare i fenomeni di elusione e/o evasione fiscale:

- l’uno consente ai Comuni di richiedere la revisione del classamento su porzioni di territorio comunale con valori immobiliari simili, cosiddette microzone comunali;
- l’altro innesca un procedimento per la revisione del classamento per singola unità immobiliare.

Va rilevato, anche al fine di comprendere l'effettiva portata della disposizione in analisi, che la rendita catastale rappresenta la base imponibile per la quantificazione di quasi tutti i tributi: ICI, Irpef, imposta sulle compravendite, imposta sulle successioni e donazioni.

La prima procedura è disciplinata dal comma 335, dove è disposto che l'iter procedurale venga avviato su iniziativa del Comune, il quale richiede l'intervento del competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio (ex catasto) allo scopo di verificare se, in relazione ad alcune porzioni di territorio omogenee (microzone comunali), il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al Dpr n. 138/1998 ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'ICI, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. L'Agenzia del territorio, dopo aver esaminato la richiesta inviata dal Comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiverà il procedimento di revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari di proprietà privata (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio), limitatamente alle microzone ritenute anomale e particolarmente sperequate.

Il valore medio di mercato da utilizzare ai fini del calcolo di cui sopra è aggiornato sulla base delle modalità stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio.

La disposizione cui al successivo comma 336 prevede, invece, che i Comuni possono notificare direttamente ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari la richiesta di provvedere alla presentazione al catasto degli atti di aggiornamento, redatti ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, nell'ipotesi in cui:

- le situazioni di fatto non siano più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
- gli immobili di proprietà privata non siano dichiarati in catasto.

La richiesta di cui sopra è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Nella richiesta verranno indicati gli elementi constatati e, se accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

Nell'ipotesi in cui i soggetti non ottemperino alla richiesta entro il termine di novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvederanno, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Il comma 338, dell'articolo 1, della legge n. 311/2004, prevede che gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancato adempimento dei citati obblighi di comunicazione sono fissati a rispettivamente a 258 euro e 2.066 euro.

Il successivo comma 337, del medesimo articolo 1, prevede che, in deroga alle vigenti disposizioni, al fine di fare emergere spontaneamente eventuali variazioni intervenute sull'immobile e mai comunicate, le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336, producono effetto fiscale, a partire dal 1° gennaio

dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

Va rilevato inoltre che le modalità tecniche e operative a fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 335 e 336 verranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro il 30 gennaio 2005 (comma 339).